

L. n. 448/2001, art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali ⁽¹⁾.

Publicata nel B.U. Piemonte 26 giugno 2003, n. 26.

Allegato A

Art. 5 Requisiti strutturali e di dimensionamento.

1. Il micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, può essere istituito presso:

- aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei Piani regolatori comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle Aziende stesse (micro-nido aziendale o nido d'azienda);
- immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi.

2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:

- a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, nonché piena rispondenza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) requisiti igienici minimi previsti dai regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
- c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
- d) accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;**
- e) licenza di abitabilità e/o d'uso dei locali.

¹ Con *Delib.G.R. 3 agosto 2004, n. 50-13233* sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi a sostegno degli interventi di realizzazione di micro-nidi di cui alla presente delibera.